

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI



COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

REGOLAMENTO PER AREE MERCATALI
NORME E DIRETTIVE REGIONALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI ALAGNA
VALSESIA.

DISCIPLINA E DEFINIZIONI PER L'ESERCIZIO D'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 1

DISCIPLINA

A) L'esercizio dell'attività del Commercio Ambulante è disciplinato dal:

DECRETO LEGISLATIVO n° 114 del 31/03/1998.

LEGGE REGIONALE n° 28 del 12/11/1999.

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE n° 626-3799 del 01/03/2000.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE n° 32-2642 del 02/04/2001.

TUTTE LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

B) Svolge l'attività di Commerciante su Area Pubblica:

Chiunque non abbia avuto condanne al Patrimonio come: riciclaggio emissioni assegni a vuoto, insolvenza, bancarotta, fallimento ecc. (Art. n° 5 del D.L. n° 114/98).

L'accertamento è effettuato sulla base delle disposizioni Art. 688 C.P.P. - Art. 10 Lg.n° 15 Del 04/01/1968 - Art. 10/bis Lg. N° 575 del 31/05/1965 - Art. 18 Lg. 241 del 07/08/1990.

C) Le tipologie merceologiche nell'attività di Commercio su Area Pubblica:

Coloro che ricadono nel Comma "B" potranno vendere o rivendere al dettaglio nel settore NON ALIMENTARE.

L' esercente che oltre a ricadere nel Comma "B" possiede Requisiti Professionali, di cui art. 5 della L. R. n. 38 del 25/12/2006, potrà esercitare nel settore ALIMENTARE.

Art. 2

DEFINIZIONI

A) Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1) Per Commercio su Area Pubblica, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle aree delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno.

2) Per Aree Pubbliche, le strade le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3) Per Mercato l'area pubblica o privata dalla quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

4) Per Mercato Straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e luoghi diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.

- 5) Per Posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- 6) Per Fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- 7) Per Autorizzazione all'esercizio del Commercio su Area Pubblica, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- 8) Per Posteggio Giornaliero, il numero dei giorni di operatività commerciale nel posteggio riferiti alla periodicità dei Mercati o delle Fiere.
- 9) Per Presenza in un Mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato fornito delle attrezzature per la vendita, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- 10) Per Presenze effettive in una Fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- 11) Per Miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una Fiera o Mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- 12) Per Scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una Fiera o in un Mercato, di scambiarsi il posteggio.
- 13) Per Posteggio Riservato, il posteggio individuato per produttori Agricoli.
- 14) Per Settore Merceologico, quanto previsto dall'Articolo 5 del D.L. 114/98, per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- 15) Per Spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della Concessione di Posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- 16) Per Spuntista, l'operatore che non essendo titolare di Concessione Posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3

I S T I T U Z I O N E

- C) NEL CASO RICADESSE IN GIORNO FESTIVO IL MERCATO E' ANTICIPATO AL GIORNO FERIALE PRECEDENTE.
- D) IL MERCATO NEL PERIODO ESTIVO PREVEDE ANCHE IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI.
- E) GLI OPERATORI CHE SONO TITOLARI DI CONCESSIONE E DI POSTEGGIO SIA PER IL PERIODO INVERNALE CHE PER QUELLO ESTIVO SONO DEFINITI "PERMANENTI".
- F) GLI OPERATORI CHE SONO TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE DI PARCHEGGIO STAGIONALE CON VALIDITA' DECENNALE, PER IL SOLO ESTIVO, SONO DEFINITI "PERIODICI".

Art. 4

AREE DI MERCATO E MODALITA' D'ESERCIZIO CON ASSEGNAZIONI POSTEGGI

A) In conseguenza all' Art. 2 del presente Regolamento, si definisce " AREA MERCATO INVERNALE ", la Piazza denominata Belvedere nella quale sono disponibili N° 09 POSTI che sono distribuiti tra i due settori merceologici, come dettagliato in Planimetria.

- Gli Esercenti definiti "Permanenti" saranno muniti di Autorizzazione di tipo "A" rilasciata da questo Ente, riferita ad un Posteggio concesso in uso decennale, in base all' Art. 28 Comma 1 lettera e D.L. 114/98, il quale, riporterà un solo numero d'identificazione, riferito ai due luoghi di ubicazione del Mercato di Alagna Valsesia.

- Gli esercenti che frequentano il Mercato tutto l'anno, avranno priorità nella Graduatoria di Miglioria, per la scelta dei posti resisi vacanti nel periodo estivo.

B) E' definita " AREA MERCATO ESTIVO " il parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport "G. Rolandi" più capiente della precedente che permette di disporre N° 34 POSTI, i quali sono stati distribuiti seguendo i criteri della D.C. Reg. N° 626-3799 DEL 01/03/2000, ovvero all'estremità dell'area, sono disposti i banchi del settore Alimentare, al centro il settore non Alimentare, come dettagliato dalla Planimetria qui allegata.

Art. 5

ORARIO DI MERCATO

A) L'allestimento delle strutture per l'attività del mercato nel periodo invernale avrà inizio alle ore 07.30 e l'area dovrà essere sgombra e pulita entro le ore 13.00, l'orario di vendita inizierà dalle ore 08.00 e terminerà alle ore 12.30;

B) L'allestimento delle strutture per l'attività del Mercato nel periodo Estivo avrà inizio alle ore 06.30 e l'area dovrà essere sgombra e pulita entro le ore 14.00, l'orario di vendita inizierà dalle ore 07.00 sino alle ore 13.30;

C) L'ORARIO OBBLIGATORIO è considerato dalle ore 08.30 sino alle ore 12.00, si riferisce sia ai titolari di Autorizzazione che agli Spuntisti, coloro che violeranno, questa norma senza giustificato motivo, per numero TRE volte, anche non consecutive durante il periodo a loro riferito sarà sanzionato in base all' Art. 12 Comma 2 del presente Regolamento.

Art 6

POSTI VENDITA E MISURE

A) Per posto vendita s'intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita con le sue strutture o dall'auto banco, dalle attrezzature e dalle merci, ovverosia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore. Su questa superficie sarà calcolata la Tassa Occupazione Suolo Pubblico.

- La superficie standard dei posteggi è generalmente individuata con le seguenti Misure 8.00 x 4.50, modificabile in entrambi i casi in differenza del 20% circa.

- Affinché sia garantito il rispetto di tutte le attività è di stretta competenza degli Agenti di Polizia Municipale o Addetti Comunali impartire direttive riguardo le dimensioni d'apertura, il posizionamento dei banchi e che l'orario d'entrata sia confacente al buon funzionamento del Mercato.

- L'area destinata ai singoli commercianti, per entrambe le ubicazioni, sarà delimitata da segnali al suolo. Durante gli orari di mercato sarà vietata la sosta ai veicoli e all'interno della stessa non potranno circolare che i soli mezzi allestiti per lo svolgimento del mercato.

Art. 7

REGISTRI

A) DELLE PRESENZE: è istituito pubblico Registro, conservato presso gli Uffici Comunali nel quale sono iscritti i titolari di Autorizzazione Tipo "A" con relativo posteggio assegnato e i Produttori Agricoli.

- Su tale Registro vengono annotate le presenze / assenze settimanali durante tutto l'anno solare, come per il periodo estivo, verrà tenuto aggiornato da addetti Comunali o da Agenti della Polizia Municipale.

- Le assenze ingiustificate per un totale di n° 18 (diciotto) edizioni, anche non consecutive per i commercianti PERMANENTI come da Art. 29 Comma 4 D.L. 114/98, comporterà la revoca dell'Autorizzazione e Concessione Posteggio.

- Le assenze ingiustificate per i Commercianti PERIODICI sarà per un totale di n° 4 (Quattro) edizioni, nel periodo estivo, questo farà scattare la revoca dell'Autorizzazione e Concessione Posteggio.

- In entrambi i casi sono giustificati coloro che previa documentazione sono assenti per malattia, gravidanza, servizio militare.

B) DELLE MIGLIORIE: gli esercenti di Commercio su Area Pubblica titolari di Autorizzazioni Tipo "A" al fine di migliorare la propria posizione nell'Area Mercatale, possono presentare al Comune di Alagna Valsesia la domanda per ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendano liberi nel mercato stesso.

- Pertanto è istituito il Registro delle Migliorie, che viene aggiornato a seguito di istanza da parte di titolare Autorizzazione Tipo "A", l'ufficio competente rilascia copia della stessa istanza con timbro di presentazione e data.

- Le istanze di migliorie verranno assegnate entro 30 giorni nel rispetto della D.G.R. del 02/04/2001 n° 32-2642, dalla data di rinuncia scritta da parte del titolare del posteggio resosi libero.

- Il Comune di Alagna Valsesia stabilisce i seguenti criteri per l'assegnazione di migliorie, tra domande atte ad ottenere "IL" / "I" posti liberati.

Il primo Posteggio libero sarà individuato in base alla data di rinuncia da parte del titolare, e così a seguire.

La prima Domanda di Miglioria che verrà accettata ad occupare il primo posteggio libero sarà la risultanza dei seguenti criteri.

1) Data di presentazione, anche antecedente la rinuncia scritta del Posteggio.

2) Anzianità di presenza nel Mercato di Alagna Valsesia.

3) Anzianità di attività nel settore Commerciale su Area Pubblica.

4) Anzianità del Titolare Autorizzazione tipo "A".

Il posteggio assegnato in migliorie e non occupato nell'arco di numero 4 (quattro) edizioni mercatali verrà considerato libero e riassegnato al secondo in graduatoria o a chi ne farà istanza.

- Esperite le procedure sopra indicate, saranno considerati "Posteggi Vacanti" quelli ancora liberi, pertanto si attiverà tramite Bando Pubblico, l'assegnazione a soggetti esterni che ne vogliano l'occupazione previa verifica dei titoli ed il rispetto dell'Art. 5 D.L. 114/98.

C) DELLA "SPUNTA": - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI.—

E' istituito Registro Pubblico ove vengono annotati giornalmente i soggetti abilitati ad esercitare il Commercio su Area Pubblica, che occupano i posti occasionalmente liberi nel giorno di mercato.

I soggetti abilitati ad occupare i posti occasionalmente venuti liberi, sono in possesso di Autorizzazione Comunali di Tipo "A" o di tipo "B" relativa al D.L. 114/98.

1) Nel Registro vengono annotati anche coloro che sono presenti ma che per mancanza di spazi non possono esercitare.

2) Le modalità d'assegnazione dei posti liberi sarà la seguente:

dopo le ore 08.30 (per entrambi i periodi dell'anno) il personale Comunale assegnerà i posti liberi agli spuntisti presenti titolari di autorizzazione di tipo "A" o "B" secondo l'ordine di graduatoria.

3) Nel momento d'assegnazione del posto libero, accettato dal commerciante l'addetto Comunale porgerà Bollettino Postale con annotata la cifra di pagamento plateatico relativa alle dimensioni del posto occupato. Tale cifra sarà il risultato dell'operazione tra la tariffa metrica riferita agli spuntisti e le dimensioni del posto scelto.

4) Il mancato pagamento dell'occupazione suolo pubblico di uno solo dei mercati precedenti, precluderà ogni titolo acquisito, per la partecipazione come spuntista ai mercati successivi, sino a comprovata attestazione di pagamento.

Art. 8

ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI

Nel rispetto del D. L. 114/98 e seguendo gl'indirizzi della D.C.REG. 626-3799 Art. 1, eseguite le direttive imposte dall'Art. 7 comma B3 del presente Regolamento, preso atto che tra i commercianti su Area Pubblica assoggettati alle regole della spunta non vi sono domande per l'ottenimento di un posto resosi libero, SI PROCEDERA' COME SEGUE:

A) Gli Uffici Comunali competenti indiranno un Bando Pubblico per titolari al Commercio su area Pubblica, al fine di occupare i posti vacanti all'interno dell'area mercatale.

Tale Bando sarà pubblicato presso (B.U.R.) Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e pubblicizzato con mezzi più comuni.

LA GRADUATORIA DELL'ISTANZE AVVERRA' CON I SEGUENTI CRITERI:

- Prevarranno i settori merceologici di base eventualmente mancanti del numero minimo indispensabile ad esaudire la richiesta dell'utenza, che potrà essere riassunto nel seguente elenco :

SETTORE ALIMENTARI

Mercato Invernale

Mercato Estivo

N° 1	Banco Frutta e Verdura	N° 2
-	Banco Alimentari	N° 1
N° 1	Banco Formaggio e Salumi	N° 1
-	Banco Pesce	N° 1
-	Agricoltori	N° 2
-	Miele	N° 1

SETTORE NON ALIMENTARE

N° 2	Banchi Abbigliamento	N° 09
N° 1	Banco Abbigliamento Intimo	N° 1
N° 1	Banco Telerie e Tendaggi	N° 1
N° 1	Banco Calze	N° 1
N° 1	Calzature	N° 2
N° 1	Banco Fiori e Piante	N° 1
-	Casalinghi	N° 3
-	Articoli legno	N° 1
-	Pollame	N° 1
N° 1	Vario	N° 4
-	LIBERO	N° 1
-	LIBERO	N° 1

- Maggior numero di presenze come spuntista cumulate nelle passate edizioni .

- Graduatoria esclusi dai Bandi precedenti.

- Priorità d'assegnazione ai banchi che per merceologia tratteranno settori commerciali non presenti tra i banchi, nell'area mercatale nel Comune di Alagna Valsesia.

- Priorità cronologica per data di presentazione domanda.

- Priorità ai commercianti con maggior anzianità di Commercio su Area Pubblica.
- Priorità per i commercianti con maggior anzianità.
- Priorità a coloro che hanno il minor numero di chilometri tra la Sede Commerciale e la Piazza Mercato di Alagna Valsesia.

Art 9

TASSA DI POSTEGGIO

A) L'Amministrazione Comunale determina la tariffa di pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico con proprio atto Deliberativo in base alle disposizioni di Legge in materia, stabilendo la tariffa al metro quadrato, sia per Concessioni Annuali che per gli spuntisti.

Il commerciante su area pubblica assegnatario di posteggio che non occupi il posto assegnato entro l'orario massimo mattutino, causa assenza, giustificata o no non ha diritto al rimborso della tassa pagata né a detrazioni delle giornate d'assenza ed il posteggio dopo l'orario stabilito, viene riassegnato.

B) Il mancato pagamento dei diritti d'occupazione suolo pubblico entro il termine perentorio del 1° AGOSTO dell'anno in corso, prevede la decadenza immediata del posto, con provvedimento del Sindaco, che annulla l'Autorizzazione di tipo "A" e la concessione del posteggio:

Il termine di pagamento fissato per il 1° Agosto dell'anno corrente, è uguale per entrambe le categorie di commercianti (Permanenti e Periodici) ed avverrà in una sola rata non dilazionabile.

Art. 10

SUBINGRESSI – VARIAZIONI – CESSAZIONI

Il presente Articolo demanda, per controversie o tematiche inerenti al testo di cui sopra, il riferimento al D.G.R. n° 32-2642 del 02/04/2001 Capo IV sezione I° II° III° e capo V° - I° e II° e capo VI° o capo VII° e successive modificazioni.

Art. 11

DISCIPLINA DEL MERCATO

A) Tutti coloro che partecipano al mercato di Alagna Valsesia sono assoggettati al presente regolamento e alla Legge 114/98 e suoi complementi Regionali nonché alle Ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni impartite dagli Agenti della Polizia Municipale o Forze dell'Ordine, delegati Sanitari o Personale di Vigilanza Comunale;

B) I venditori devono mantenere libero il passaggio fuori dai limiti a Loro assegnati, mantenere puliti i propri banchi e relative attrezzature, i rifiuti devono essere stipati negli appositi contenitori, ma in particolare deve essere alienato smistando in modo differenziato il tipo di rifiuto, curando il modo e le dimensioni d'ingombro. Il suolo pubblico deve essere lasciato privo di ogni rifiuto.

C) I venditori su Area Pubblica devono conservare sul banco l'Autorizzazione di Tipo "A" e la Concessione Posteggio nonché la ricevuta della tassa d'occupazione suolo pubblico versata, per le scadenze precedenti.

Anche per i venditori denominati "Spuntisti" occorre conservare sul banco l'Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica con la ricevuta di versamento dell'occupazione suolo pubblico, relativa all'ultimo mercato svolto in Alagna Valsesia.

D) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in genere chiamare acquirenti con suoni, megafoni o schiamazzi, occupare spazi non assegnati.

I venditori di prodotti Alimentari devono assoggettarsi a tutte le norme Sanitarie che regolamentano il settore Alimentare.

E) Occorre siano ben visibili i Cartellini o Listini Prezzi indicanti il costo delle merci esposte alla vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, con preciso riferimento alla merce a cui si riferiscono.

F) Le merci e le derrate Alimentari non possono essere collocate al suolo ma su banchi appositamente attrezzati, con ripari o protezioni dalle polveri, dal sole o da qualsiasi altro fattore pregiudicante la loro salubrità, collocandole ad un'altezza dal suolo non inferiore a Mt. 0.70.

G) La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli, è vietata la loro macellazione e la conseguente preparazione alla vendita.

H) Gli strumenti di pesatura devono essere collocati in modo che il loro funzionamento sia regolare e ben visibile dall'acquirente senza che nulla ostruisca o alteri la lettura della pesata.

I) Furti, incendi o danni che si verificano durante l'orario di Mercato non sono risarciti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

SANZIONI

Chiunque eserciti il Commercio su Area Pubblica privo d'Autorizzazione Comunale o fuori dal territorio previsto dalla stessa Autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire da Euro 2582.28 a Euro 15493.71 con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica nel Comune di Alagna Valsesia e non rispetti l'attuazione del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa di Euro 516.46 sino a Euro 3098.74. I proventi derivanti in misura ridotta sono di competenza del Comune di Alagna Valsesia.

Il mancato pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico, sarà punita con la sospensione per mesi due dal Mercato, se questo è un comportamento recidivo per due anni, anche non consecutivi, scatterà la Revoca della Concessione e Posteggio.

Il provvedimento di sospensione o revoca sarà emesso dal Responsabile del Servizio, in base al verbale dell'Agente Accertatore e preso atto di scritti difensivi emetterà il provvedimento.

Gli esercenti interessati sono tenuti a pagare l'occupazione suolo pubblico sino alla data del provvedimento. Qualora il pagamento fosse già avvenuto l'Amministrazione rimborserà la cifra decurtata dal periodo d'occupazione effettiva.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 29 del D.Lvo 114/1998

Art. 13

FIERE / MERCATINO

Assumendo la norma citata nel Capo II° sezione V della Delibera Giunta Regionale 02/04/2001, n° 32/2642 per quanto riguarda Fiere e Sagre, questo articolo regolerà le manifestazioni di tipo fieristico inerenti la montagna, che per gli anni passati hanno visto ad Alagna Valsesia la loro sede di svolgimento.

I MERCATI STRAORDINARI come il Mercatino dell'Antiquariato, sarà regolato nel seguente modo:

A) Potranno svolgere l'attività di Commercio su Area Pubblica solo coloro che saranno in possesso dell'Autorizzazione tipo " A o B non Alimentare" e che nella loro merceologia di vendita trattino solo oggetti d'antiquariato (Età di costruzione minima 30 anni).

B) Saranno ammessi coloro che autodichiarandosi scambisti o espositori avranno fatto richiesta d'occupazione suolo pubblico al Comune di Alagna Valsesia, dichiarando nella stessa domanda, di assoggettarsi alle norme fiscali che regolamentano il Commercio su Area Pubblica, allegando alla stessa atto notorio nel quale si dichiara che la merce è di proprietà del firmatario.

C) Recepita da parte dell'Amministrazione Comunale la domanda di partecipazione, si stileranno due classifiche per l'assegnazione dei posti disponibili, privilegiando coloro che sono muniti di Autorizzazione Lg. 114/98.

In base alla data di presentazione della domanda di partecipazione, verrà stabilito il criterio d'entrata nel giorno di svolgimento Mercato Straordinario.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PER ENTRAMBI LE CATEGORIE.

E' richiesta domanda di partecipazione redatta con i dati completi del titolare e dei suoi titoli, con l'aggiunta di numeri telefonici, dariceversi entro 30 giorni prima dalla data di svolgimento della manifestazione, corredata di fotocopia dell'Autorizzazione, Lg. 114/98.

Per ESPOSITORI / SCAMBISTI fotocopia dell'atto notorio attestante la proprietà della merce esposta, con allegato domanda d'occupazione suolo pubblico in bollo, con i dati completi del titolare / richiedente e numeri telefonici, indirizzata al Signor Sindaco di Alagna Valsesia.

Inoltre è richiesta la metratura massima del posteggio, che non deve essere superiore ai 5.00 x 2.50.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO.

L'area adibita allo svolgimento verrà divisa in due parti, una per gli scambisti / espositori e una per gli Autorizzati Lg.114/98, inoltre sarà adibita un'area ai banchi con soli mobili.

Tutti i partecipanti saranno convocati in gruppi ad un orario stabilito dalle ore 06.00 in poi, a scalare ogni mezzora verrà fatto l'appello per lo scaglione d'entrata.

Gli Agenti della Polizia Municipale disporranno a loro discrezione in base alla conformazione dei luoghi gli aventi diritto.

I posti occupati negli anni precedenti non sono ripetibili, si entrerà in base al numero assegnato sulla LETTERA di CONFERMA PARTECIPAZIONE che verrà recapitata all'indirizzo reso, con tutti i dati necessari al partecipante, compresa la Concessione di Posteggio valida per il solo giorno di svolgimento della manifestazione.

Il plateatico verrà riscosso direttamente dagli addetti Comunali per una cifra che sarà appositamente fissata dall'Amministrazione.

Durante lo svolgimento del Mercatino sono vietate musiche di qualsiasi tipo, grida o qualsiasi forma sonora.

Entro le ore 18.00 l'area dovrà essere sgombra e pulita, coloro che non si atterranno a questa disposizione verranno preclusi dalla partecipazione alle manifestazioni successive.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento sarà assunto tramite atto Deliberativo Consigliare, ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio. Ad avvenuta esecutività sarà inoltrato ai rappresentanti Sindacali del Settore, nonché ai Commercianti su Area Pubblica già presenti nel Mercato di Alagna Valsesia.